



COMUNE DI AGEROLA

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

R.G. N. 58 DEL 27-02-2020

SETTORE AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 19 del 27-02-2020

OGGETTO:	GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO COMUNALE ANNI SCOLASTICI 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022. ESCLUSIONE DEL COSTITUENDO "RTI RISTORANTE LO SCOIATTOLO - SOC. COOP. A R.L. GLOBAL SERVICE S.R.L." E RINVIO ATTI ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE - CIG: 803538624C
-----------------	--

IL RESPONSABILE

VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 28 gennaio 2020 relativo alla nomina del responsabile del Settore 1 "Affari Generali";

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ed in particolare:

- l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 147 bis sul controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- gli artt. 151 comma 4, 153 comma 5 e 183 comma 7, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
- l'art. 183 e l'art. 191 sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione;
- l'art. 184 sulle modalità di liquidazione della spesa;

VISTO il regolamento per il funzionamento degli uffici e servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 14.09.2011, aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 06.03.2015;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO l'art. 15 del CCNL del 22 gennaio 2004;

ADOTTA la seguente determinazione:

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 20.09.2019, l'Amministrazione comunale ha stabilito di espletare il servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole statali dell'infanzia del territorio comunale per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, attraverso un operatore economico esterno, approvando il capitolato d'oneri e determinando l'importo a base di gara per singolo pasto in € 3,20 oltre IVA al 4%, di cui € 3,19 Iva esclusa assoggettabili a ribasso ed € 0,01 per oneri interferenziali ex art. 26 D. Lgs. 81/2008 non soggetti a ribasso;
- con determinazione del Settore Affari Generali n. 126 del 01.10.2019 è stata indetta la procedura di gara ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 da esperire mediante l'ausilio della piattaforma telematica di Asmecom con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità – prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera a) del medesimo D.Lgs. n. 50/2016;
- con propria successiva determinazione n. 146 del 30.10.2019, scaduto il termine fissato per l'acquisizione delle offerte, è stata costituita e nominata, a norma dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, la commissione giudicatrice dell'appalto in parola;

Preso atto delle operazioni espletate dalla costituita commissione giudicatrice, così come riportate sui corrispondenti verbali dal n. 1 al n. 7, riferiti alle sedute di gara svoltesi nei giorni 31.10.2019, 05.11.2019, 03.12.2019, 14.01.2020, 20.01.2020, 24.01.2020 e 04.02.2020;

Rilevato che la commissione giudicatrice, a conclusione delle operazioni di gara, ha formulato, con il verbale n. 7 del 04.02.2020, proposta di aggiudicazione in favore del costituendo "RTI RISTORANTE LO SCOIATTOLO Soc. Coop. a r.l. – GLOBAL SERVICE s.r.l.", tenuto conto delle condizioni migliorative proposte negli elaborati dell'offerta tecnica ed economica;

Atteso che:

- l'art. 3 del capitolato d'oneri annovera tra i requisiti di ammissione alla gara *"la disponibilità al momento della presentazione dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto, di un centro di cottura autorizzato e idoneo a garantire quantitativamente e qualitativamente l'oggetto del servizio illustrato nel capitolato d'oneri, da impiegarsi per la fornitura dei pasti oggetto del presente appalto"*;
- il medesimo requisito di ammissione è stato previsto, sia al punto 19 del bando di gara che al paragrafo 8.2.2 del disciplinare di gara, tra i requisiti di capacità tecnico – professionale richiesti per la partecipazione, da possedere già al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte e conservare per tutto lo svolgimento della procedura di appalto e durante l'esecuzione del servizio;

Evidenziato che il costituendo "RTI RISTORANTE LO SCOIATTOLO Soc. Coop. a r.l. – GLOBAL SERVICE s.r.l." ha dichiarato in sede di gara, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, di utilizzare per il servizio oggetto dell'appalto i locali ubicati in Agerola alla Piazza Unità d'Italia n. 5, per essere gli stessi idonei allo svolgimento del servizio sulla scorta della SCIA commerciale allegata all'offerta tecnica;

Considerato che in data 11.02.2020, ad operazioni di gara concluse, è intervenuto presso i locali suddetti personale dell'UOPC 58 dell'Asl Napoli 3 Sud che, alla presenza di tecnici del Comune e di agenti di polizia locale, ha accertato e rilevato l'esistenza di difformità gravi rispetto a quanto dichiarato nella SCIA commerciale prodotta in data 23.10.2019, essendo ancora in essere lavori edili e mancando tutte le attrezzature, tanto da disporre la sospensione della registrazione ex art. 6 del Reg. CE 852/04 ed il "divieto di inizio dell'attività" (vedasi verbale di ispezione 20/2020 del 11.02.2020 in atti);

Rilevato che nel corso di ulteriori accessi eseguiti in data 13.02.2020 da tecnici del Comune, in uno ad agenti della Polizia Municipale, si è reso necessario, essendo in corso interventi edilizi in assenza di titoli abilitativi, il sequestro del cantiere e l'invio degli atti alla Procura della Repubblica per gli accertamenti del caso (vedasi verbale del 13.02.2020 in atti);

Considerato che:

- il possesso del centro di cottura e la sua esatta ubicazione sono stati autodichiarati dall'operatore economico e valutati dalla Commissione giudicatrice già in fase di ammissione del concorrente alla gara;
- il medesimo centro di cottura ha altresì formato oggetto, in conformità a quanto previsto nel disciplinare di gara (vedasi paragrafo 15.4), del giudizio tecnico-qualitativo della Commissione giudicatrice sulla qualità del servizio offerto, contribuendo in maniera sostanziale a determinare la valutazione e conseguentemente il punteggio assegnato all'offerta tecnica prodotta dal concorrente;

Visti:

- l'art. 80 comma 5 lettera c-bis) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che prevede l'esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto dell'operatore economico che *“abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”*;
- l'art. 80 comma 5 lettera f-bis) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che prevede che vada escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto l'operatore economico *“che presenti nella procedura di gara in corso (...) documentazione o dichiarazioni non veritiere”*;
- l'art. 80 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. che stabilisce che *“le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che lo stesso si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5”*;

Evidenziato che:

- le risultanze dell'ispezione dell'Asl e dei sopralluoghi dei tecnici del Comune fanno emergere in capo al costituendo “RTI RISTORANTE LO SCOIATTOLO Soc. Coop. a r.l. – GLOBAL SERVICE s.r.l.” la carenza (originaria e/o sopravvenuta) del requisito di disponibilità del centro di cottura, così come autodichiarato dal medesimo concorrente, e che pertanto, questa Amministrazione è tenuta a porre in essere i provvedimenti, così come previsti dal comma 6 dell'art. 80 del codice appalti;
- in particolare, alla stregua di quanto emerso, la partecipazione alla gara del citato operatore economico deve ritenersi viziata dalle fattispecie escludenti di cui all'art. 80 comma 5 lettera c-bis) ed f-bis) del D. Lgs. 50/2016;

Ritenuto che le suddette circostanze, documentalmente provate, in un giudizio prognostico ex ante che abbia ad oggetto il corretto svolgimento dell'attività oggetto di affidamento, costituiscono elementi di valutazione oggettivi tali da rendere dubbia l'integrità e/o affidabilità del concorrente, intesa quest'ultima come reale capacità tecnico – professionale, in quanto tali non suscettibili di alcun filtro valutativo all'esito di eventuali controdeduzioni dell'impresa partecipante;

Ritenuto procedersi all'esclusione del detto operatore economico, rinviando gli atti di gara alla commissione esaminatrice ai fini della conseguenziale rideterminazione della graduatoria finale;

Visti:

- il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.;

D E T E R M I N A

1. **Recepire** la premessa narrativa come parte integrante del presente atto;
2. **Prendere atto** delle operazioni di gara espletate dalla costituita commissione giudicatrice, così come riportate sui corrispondenti verbali dal n. 1 al n. 7, riferiti alle sedute di gara svoltesi nei giorni 31.10.2019, 05.11.2019, 03.12.2019, 14.01.2020, 20.01.2020, 24.01.2020 e 04.02.2020;
3. **Disporre**, per tutto quanto in premessa, l'esclusione dalla procedura di gara del costituendo “RTI RISTORANTE LO SCOIATTOLO Soc. Coop. a r.l. – GLOBAL SERVICE s.r.l.”, la cui

partecipazione alla gara è risultata viziata dalle fattispecie escludenti di cui all'art. 80 comma 5 lettere c-bis) ed f-bis) del D.Lgs. 50/2016;

4. **Procedere** alle comunicazioni consequenziali all'esclusione ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b), del D. Lgs. 50/2016;
5. **Trasmettere** copia del presente provvedimento, in uno agli atti di gara, alla commissione esaminatrice ai fini della consequenziale rideterminazione della graduatoria finale;
6. **Dare atto** che:
 - a seguito del presente provvedimento saranno effettuate le segnalazioni dell'irregolarità accertata all'ANAC, ai sensi del comma 12 di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
 - i dati contenuti nel presente provvedimento saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia;
 - avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso all'Autorità competente nei termini di legge.

**Il Responsabile del Settore
Affari Generali**
f.to dott.ssa Rossella Mascolo

**Parere di regolarità tecnica
(art. 147-bis, D.Lgs. n. 267/2000)**

Si rilascia parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Agerola, li 27-02-2020

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI**
f.to dott.ssa Rossella Mascolo

**Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 183, comma 7, D.Lgs. n. 267/2000)**

Ai sensi degli art. 147-bis, art. 153, comma 5 e art. 183, commi 7 e 9, del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 si rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'impegno di spesa assunto con la presente determinazione.

Agerola, li

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to dott.ssa Giovanna Peccerillo

Referto di pubblicazione

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all'albo dell'Ente dal 27-02-2020, e così per quindici giorni consecutivi.

Registro pubblicazione n. 215

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
f.to sig.ra Teresa Cuomo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Agerola, li _____

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI**
f.to dott.ssa Rossella Mascolo